



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI RIMINI**

Sezione SECONDA

Prot. Gen. n. 311/11

Sentenza n. 8/2/12

riunita con l'intervento dei signori:

Dott. Ottavio Ferrari Acciajoli	Presidente
Arch. Pier Francesco Gasperi	Componente
Avv. Celio Piccioni	Componente

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso prodotto da: Bilancioni Annamaria difesa da:

Avv. Fabio Falcone e Dott. Fabrizio Dominici ed elettivamente
domiciliata presso gli stessi in viale della Repubblica 86/96

CONTRO

- Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Rimini
difeso da: Dott.ssa Katia Casonato
- Equitalia Romagna S.p.A.
difesa da: Avv. Andrea Leardini

AVVERSO

Ruolo e cartella di pagamento n. 137 2010 00074724 89

Udito il relatore: Avv. Celio Piccioni

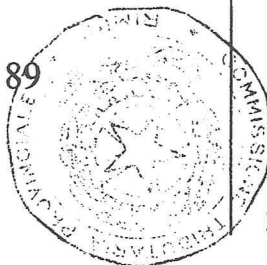
OGGETTO

Ricorso prodotto
da Bilancioni Annamaria

Imposta: Irpef Anno 1999

RELATORE

Avv. Celio Piccioni



Depositato in Segreteria

12 GEN 2012

il
IL SEGRETARIO
DELLA SECONDA SEZIONE
Tiziana IACOMUCCI

L'attuale vertenza trae origine dalla stipula di un atto di compravendita a rogito notaio Colucci, registrato in Rimini il 20/12/1999 con il quale Bilancioni Annamaria vendeva alla società MISANO 3000 srl la piena proprietà di un terreno sito in comune di Coriano (RN) della superficie complessiva di mq. 132.834, al prezzo dichiarato di £. 1.000.000.000.

In seguito, con apposito avviso di rettifica e liquidazione n. 991V008036, l'Ufficio accertava per la cessione, ai fini dell'imposta di registro, il valore di £.2.200.000.000 rettificando il valore dichiarato.

In seguito al giudizio instaurato dalla società acquirente la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, con sentenza n. 151/3/02, divenuta definitiva, confermando quasi interamente la rettifica cui sopra, veniva a determinare il valore in questione in £. 1.993.000.000.

In data 06/12/2004 veniva notificato l'avviso di accertamento n. 81201T100708/2004 (anno d'imposta 1999) con il quale l'ufficio ai sensi dell'art.38 del DPR 600/73, accertava un corrispettivo di £. 2.200.000.000 per la cessione del terreno de quo, determinando un plusvalenza tassabile ai fini IRPEF, a norma dell'art. 82 del DPR 917/86

Tale plusvalenza veniva assoggettata a tassazione separata ai sensi dell'art. 16 co. 1, lett.G- bis del D.P.R. 917/86, oltre interessi e sanzioni.

Avverso l'avviso di accertamento la Bilancioni proponeva ricorso dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, la quale con sentenza 97/3/06 lo rigettava compensando le spese.

La pronuncia veniva ulteriormente appellata in data 15/09/2006 con la richiesta principale di annullamento dell'avviso di accertamento, ed in subordine di annullamento delle sanzioni irrogate per oggettiva incertezza sulla portata ed ambito della norma in contestazione.

L'ufficio si costituiva ritualmente, chiedendo il rigetto dell'appello.

La Commissione Tributaria Regionale di Bologna, con sentenza n. 98/10/2007, accoglieva il gravame, ritenendo che il bene compravenduto, pervenuto all'appellante per successione legittima dal padre, era ed è rimasto di natura agricola; ciò in considerazione alle previsioni urbanistiche adottate dal Comune con la delibera CC. n. 30 del 30/05/1999, laddove la destinazione urbanistica non era stata resa esecutiva.

L'ufficio riprendendo i motivi esposti in sede di appello, riteneva censurabile per violazione e falsa applicazione di norme di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n.3, la sentenza emessa dal giudice di secondo grado; pertanto adiva la Corte di Cassazione che con ordinanza 16083/10 (R.G.N. 3743/09), depositata il 07/07/2010, così disponeva: "la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il principale e rigetta l'incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente: compensa le spese dell'intero giudizio."

Facendo seguito all'ordinanza della Cassazione l'ufficio procedeva all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta Irpef, relativi interessi e sanzioni dovuti, discendenti dall'avviso di accertamento 81201T100708 notificato il 06/12/2004 per l'anno d'imposta 1999.

La cartella di pagamento n. 13720100007472489000 impugnata, trae dunque origine dall'iscrizione a ruolo ordinario, a titolo definitivo per la decisione della Corte di Cassazione, notificata al ricorrente in data 26/01/2011 ai sensi dell'art. 26 e 60 del DPR 600/73.

A verso tale atto, la sig.ra Bilancioni ha proposto ricorso, eccependo l'annullamento per vizi di notifica e di sottoscrizione della cartella, mancata indicazione del responsabile del procedimento, mancata sottoscrizione del ruolo, difetto di motivazione della cartella.

La parte ricorrente deduce, fra gli altri, vizi di mancata prova in ordine alla sottoscrizione del ruolo e di mancata prova di esistenza dei requisiti soggettivi (qualifica di funzionario e ritualità della delega in caso di sottoscrizione da parte del funzionario delegato) sui quali Equitalia non prende posizione, mentre l'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto.

L'art. 12, comma 4 del D.P.R. 29/11/1973 n. 602 stabilisce che il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica dal titolare dell'ufficio o da suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene definitivo.

La norma è chiarissima nello stabilire, a pena della mancanza di efficacia del ruolo stesso, sia la necessità della sottoscrizione del ruolo, sia il soggetto (titolare dell'ufficio o suo delegato) che tale sottoscrizione deve apporre.

La prova dell'esistenza dei sopra indicati requisiti di efficacia del ruolo incombe, a fronte di una specifica eccezione in tal senso sollevata dal contribuente all'ufficio, all'ufficio, chiamato dal contribuente stesso a dimostrare la ritualità del proprio operato, non potendosi richiedere alla parte né la prova di circostanze negative, quali sono quelle dedotte dal contribuente, né di addossarsi oneri probatori di difficile adempimento.

Osserva la Commissione che l'Ufficio avrebbe potuto di fronte alle ormai note eccezioni di cui sopra, dimostrare assai agevolmente, con la semplice produzione in giudizio dei relativi documenti (ove esistenti), sia la sottoscrizione del ruolo, sia la qualifica del funzionario che l'aveva apposta, sia la regolarità dell'eventuale delega ove non fosse stato il funzionario istituzionalmente a ciò preposto ad apporla, contrastando, così, efficacemente le doglianze del contribuente: ciò tanto più se che l'ufficio stesso era già anche a conoscenza dell'orientamento, dei giudici di merito (cfr. ad esempio C.T.P. di Torino sent. 77/11/10).

Per altro tale opinione trova conforto in precedente giurisprudenza del Tribunale di Ascoli Piceno, 01/06/2004, secondo il quale "La mancata sottoscrizione del ruolo da parte del funzionario legittimato ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999 determina l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo perché eseguita sulla base di un titolo non esecutivo" e di C.T.P. di Torino Sez. XII, 05/06/2003 n. 13, la quale ha stabilito che "Mancando la prova che il ruolo sia stato sottoscritto, ancorché con firma elettronica, dal direttore dell'ufficio locale dell'Agenzia o da un suo delegato (prova che compete all'Amministrazione intimata e non al ricorrente) il ruolo stesso deve ritenersi nullo".

Conformi alle precedenti sentenze anche C.T.P. di Vercelli Sez. III, n. 53/03/10 e C.T.P. di Torino Sez. XII, n. 16/12/09.

Allo stato degli atti a fronte della precisa eccezione del contribuente di mancata e/o invalida sottoscrizione del ruolo impugnato manca in giudizio la prova della rituale sottoscrizione, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973, del ruolo impugnato e rappresentato nella cartella notificata al ricorrente, e tale mancata prova determina l'accoglimento del ricorso se non per inesistenza quanto meno per inefficacia del ruolo con conseguente nullità della pretesa tributaria portata nel ruolo stesso e nella successiva cartella.

Il vizio sopra indicato è assorbente di tutte le altre censure, essendo sufficiente a travolgere dall'origine la pretesa tributaria dell'ufficio e, conseguentemente, la validità della cartella impugnata emessa in base ad un ruolo dichiarato nullo e, in ogni caso, inefficace.

Le spese possono essere compensate per giusti motivi, in relazione alla difficoltà del tema trattato, suscettibile di interpretazioni diverse alla luce degli interventi normativi sulla disciplina della riscossione (in particolare) D.Lgs. 26/02/99 n. 46

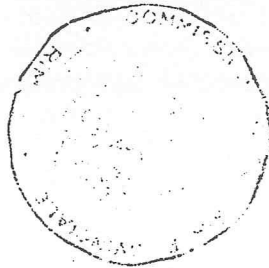
P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Rimini, li 02/12/2011

L'Estensore
Celio Piccioni



Il Presidente
Ottavio Ferrari Acciajoli

